La normativa antiriciclaggio e i suoi effetti sul piano della lotta all'evasione fiscale

I NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, nel recepire la III direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 2005/60/Ce del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario finalizzato al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento di attività terroristiche, ha altresì riordinato l'intera materia, per cui è stato abrogato il D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, il quale recepiva i primi obblighi antiriciclaggio in capo ai professionisti (1).

L'ambito di applicazione soggettiva della normativa sull'antiriciclaggio è definito dall'art. 12 del D. Lgs. n. 231 del 2007, che al primo comma dispone quanto segue:

1. Ai fini del presente decreto per **professionisti** si intendono:

- a. i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
- c. i notai e gli <u>avvocati</u> quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d. i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a). b) e c).

Una volta definito il concetto di professionista, rilevante ai fini della normativa antiriciclaggio, è bene soffermarsi sul singolo contenuto dei relativi obblighi.

Per i professionisti, appunto, vige un triplice obbligo.

a. Obbligo di adeguata verifica della clientela (art. 16)

Tale obbligo sorge in presenza di prestazioni, anche occasionali, aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 € (prima il limite era 12.500 €). L'obbligo *de quo* sussiste anche in presenza di prestazioni indeterminate o indeterminabili e, a tal proposito, il Legislatore ha ritenuto operazioni di valore non determinabile la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. Inoltre, a prescindere dal superamento della soglia di 15.000 €, il professionista è tenuto all'adeguata verifica della clientela ogni qual volta vi sia il sospetto di una operazione finalizzata al riciclaggio o al terrorismo.

Il contenuto dell'obbligo di verifica *de quo* è disciplinato dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 231/2007. In particolare, **l'art. 18 prescrive al professionista di**:

a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni

ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

b. Obbligo di registrazione (art. 36)

In base a tale obbligo, i professionisti devono **conservare i documenti e registrare le informazioni acquisite per poter assolvere all'obbligo di adeguata verifica di clientela**.

Tali adempimenti sono funzionali ad eventuali indagini relative ad operazioni antiriciclaggio o al finanziamento del terrorismo che potranno essere effettuate dall'UIF o da altra autorità competente. I dati e le informazioni ivi registrate sono sempre utilizzabili anche ai fini di eventuali controlli fiscali.

Il legislatore ha previsto, altresì, un limite temporale di **dieci anni** per la tenuta e la conservazione dei documenti e dei dati richiesti per assolvere all'obbligo di adeguata verifica del cliente, nonché per la conservazione delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni effettuate per il cliente. Tale limite decorre dalla fine del rapporto continuativo con il cliente o dal momento in cui si è conclusa l'operazione professionale.

La normativa, peraltro, dispone che le operazioni relative all'instaurazione del rapporto, ai dati anagrafici del cliente e al riferimento alle operazioni di importo pari o superiori a 15 mila €, debbano essere registrate in modo tempestivo, **ossia non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura o chiusura del rapporto professionale**, termine da ritenersi assolutamente perentorio, in quanto una volta decorso si configura il **reato di tardiva registrazione**, di cui all'art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007.

Da qui discende l'obbligo per i professionisti di istituire un **Archivio Unico** informatico oppure un registro cartaceo della clientela ai fini di antiriciclaggio (art. 37), all'interno del quale conservare i dati identificativi del cliente (2).

c. Obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta (art. 41).

In primo luogo, è bene chiarire come <u>tale obbligo non comporti una violazione del dovere</u> <u>del segreto professionale</u>, penalmente sanzionata dall'art. 622 del c.p., poiché la segnalazione dell'operazione sospetta è imposta proprio dalla legge e, quindi, la fattispecie penale risulta scriminata (3).

In base all'art. 41, 1 comma, del D.Lgs. n. 231 del 2007, "i professionisti inviano una segnalazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo" (4).

Tale segnalazione deve essere inviata **all'UIF** (5) o in alternativa all'**Ordine Professionale** di appartenenza.

La norma succitata, inoltre, fornisce i canoni in base ai quali si deve ritenere che un'operazione sia sospetta.

In particolare, il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia conosciuta ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Al fine di fornire un ausilio ed un parametro concreto nell'attività di segnalazione a carico dei professionisti, saranno elaborati degli indicatori di sospetto, il cui contenuto sarà pubblicato con

Decreto del Ministro della Giustizia, e periodicamente aggiornato con l'intervento fattivo degli Ordini professionali.

L'art. 12, secondo comma, inoltre, prevede alcune importanti deroghe agli obblighi antiriciclaggio, ed in particolare dispone che: "L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso."

Accanto alla succitata disposizione, vi è senza dubbio una norma piuttosto innovativa: quella relativa i nuovi <u>obblighi sussistenti in capo agli Ordini professionali</u>. Tali obblighi consistono:

- **nel controllo sugli iscritti**, affinché ottemperino agli obblighi antiriciclaggio (art. 8);
- **nell'osservanza del segreto professionale**, in guisa del quale le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d'ufficio (art. 9, comma 1);
- **nella collaborazione con l'UIF**, Ufficio Informazione Finanziaria, (art. 9, comma 4);
- nella comunicazione all'UIF di eventuali omissioni di segnalazioni (art. 9, comma 6);
- nella formazione del personale.

Peraltro, è bene evidenziare come il ruolo degli Ordini professionali andrà assumendo sempre maggiore centralità nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio, sia in veste di supervisore dell'operato dei propri iscritti, sia come portatore delle istanze e degli interessi dei professionisti in tale materia.

⁽¹⁾ L'art. 66, 1 comma, del D. Lgs. n. 231 del 2007 ha previsto quanto segue: "Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto".

⁽²⁾ Nel caso in cui i professionisti svolgano la loro attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela a fine antiriciclaggio o in alternativa istituirne uno solo nel quale raccogliere i dati percepiti nell'una e nell'altra sede.

⁽³⁾ È la stessa Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-305/05 del 2007, in relazione ad una causa relativa alla normativa belga, a ritenere che gli obblighi antiriciclaggio non contrastino con il segreto professionale.

⁽⁴⁾ È di tutta evidenza come il concetto di segnalazione sospetta sia notevolmente esteso rispetto alla precedente normativa, in quanto va a ricomprendere non solo i casi in cui si ha una diretta conoscenza dell'operazione sospetta, ma anche quelli in cui vi siano motivi ragionevoli di sospettare che siffatte operazioni siano poste in essere, anche sotto forma di tentativo.

⁽⁵⁾ Infatti, con il D.Lgs. n. 231 del 2007 si è provveduto alla soppressione dell'UIC, Ufficio Italiano Cambi, istituendo al suo posto l'UIF.